



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'articolo 14-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004, concernente base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2004;

Considerata la necessità di rideterminare per l'anno 2005 la base imponibile forfetaria necessaria per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti cui sono assoggettati gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione del decreto

1. Il presente decreto determina la base imponibile forfetaria per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento di cui al successivo art. 2, per l'anno 2005.

2. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004.

Articolo 2
Base imponibile

1. La base imponibile degli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art.14-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per l'anno 2005 nelle seguenti misure:

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologica	Imponibile forfetario
AM1	Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.500,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	€ 500,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari</i>	€ 470,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>flipper – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari</i>	€ 1.000,00
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari</i>	€ 480,00
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari</i>	€ 1.500,00

Articolo 3

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo 2005, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua.

2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari, così come le procedure connesse alle dichiarazioni relative agli apparecchi di cui all'articolo 1, sono quelle riportate nel predetto decreto direttoriale 7 agosto 2003. La dichiarazione di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti è effettuata mediante gli allegati A e B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante;

3. Valgono anche per il 2005 le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, e all'articolo 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

II DIRETTORE GENERALE

Giorgio TINO